Codice A1814B
D.D. 7 giugno 2021, n. 1557
Ditta Furfaro S.r.l con sede in Genova. Autorizzazione idraulica per l'accesso all'alveo del Torrente Stura di Ovada (PI n° 951) per indagini geometrico-strutturali mediante videoispezione con drone del ponte ferroviario Ovada-Genova in località Strada di Voltri 84 - SS n. 456 del Turchino al km 6 nel Comune di Belforte Monferrato (AL).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1557/A1814B/2021 DEL 07/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Ditta Furfaro S.r.l con sede in Genova. Autorizzazione idraulica per l'accesso all'alveo del Torrente Stura di Ovada (PI n° 951) per indagini geometrico-strutturali mediante videoispezione con drone del ponte ferroviario Ovada-Genova in località Strada di Voltri 84 - SS n. 456 del Turchino al km 6 nel Comune di Belforte Monferrato (AL).

A seguito dell'esame degli atti allegati all'istanza dai quali si evince l'intenzione di accedere all'alveo del T. Stura di Ovada dalla sponda destra o, qualora la strada di accesso in destra orografica non fosse ancora percorribile causa frana, da quella sinistra ed effettuare, se necessario come da dichiarazione della ditta del 13/05/2021, il taglio della vegetazione arborea ivi presente per eseguire i rilevi strutturali al ponte metallico della linea ferroviaria Ovada-Genova mediante videoispezione con drone, si ritiene che gli stessi risultino ammissibili, nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Il taglio delle piante dovrà essere effettuato limitatamente alla sagoma del ponte secondo le modalità previste dalle legge forestale (L.R. n.4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:

a. all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o in assenza di verifica idraulica, comunque nei 2/3 inferiori dell'altezza della sezione di deflusso, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi);

b. lungo le sponde del tratto d'asta oggetto di intervento, il taglio dovrà essere eseguito solo per le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili

presenti sul ciglio superiore delle sponde (art. 37 bis, comma 2 punto “b” del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi).

2. I residui delle operazioni dovranno essere allontanati dal corso d’acqua e ripristinata la continuità idraulica della sezione di deflusso; non dovranno essere eseguiti rialzi di sponda né depositi a cielo aperto;
3. Il taglio delle specie arboree in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell’art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904.

4. E’ fatto divieto di effettuare la trinciatura/cippatura della vegetazione all’interno dell’alveo inciso e sulle sponde con abbandono dei residui in alveo.

5. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d’acqua e danni alle pubbliche o private proprietà e nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale di cui all’art. 37 comma 5 del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.

6. Eventuali opere provvisionali in alveo (piste, guadi, ecc.) che si rendessero necessarie, dovranno essere realizzate in materiale incoerente, in modo da poter essere facilmente asportate in occasione dei possibili eventi di morbida, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

c. l’accesso al guado dovrà essere adeguatamente gestito dalla ditta esecutrice sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura su entrambe le sponde, consentendone l’utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura dello stesso di notte, durante i festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permettere l’utilizzo del guado in sicurezza;

d. si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte, provvedendo ad un monitoraggio continuo dei livelli e,all’occorrenza, al presidio sul posto ed alla relativa chiusura del guado, rimanendo in capo al concessionario/ditta esecutrice la diretta responsabilità di tutti i possibili danni che dovessero essere arrecati durante l’esecuzione dei lavori e/o la gestione del guado nei confronti di terzi;

e. prima dell’inizio dei lavori il Concessionario/ditta esecutrice dovrà adeguatamente interfacciarsi con il Comune di Belforte M.to e la Provincia di Alessandria al fine di consentire l’eventuale adeguamento dei rispettivi piani di protezione civile e l’adozione delle necessarie misure volte alla tutela della pubblica incolumità. Dovranno, inoltre, essere comunicati i nominativi di uno o più referenti del Concessionario e della Ditta esecutrice (con relativi recapiti telefonici) che dovranno essere reperibili h 24.

7. A lavori ultimati la pista di cantiere in alveo dovrà essere rimossa e le pertinenze demaniali interessate dai lavori dovranno essere ripulite e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;

- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto la L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 17 del 12/8/2013, allegato A, punto n):
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Furfaro S.r.l con sede in Genova PI 03496730106 ad accedere all'alveo del torrente Stura di Ovada, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;

3. è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica;

4. al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;

5. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio limitatamente alla sagoma del ponte ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;

6. il richiedente dovrà provvedere alla completa pulizia del materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie, fogliame) che dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo; l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m. 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. E' comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo;

7. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori

effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. la presente autorizzazione ha **validità di mesi 6 (sei)** a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 (in particolare artt. n. 18, 37 e 37 bis);

10. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;

11. Trattandosi di un intervento che prevede indirettamente il miglioramento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 23 comma 1, pt. b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e smi.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Marcello Goldini

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli